

OGGETTO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

AGGIORNAMENTO

5 FEBBRAIO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1, comma 568 L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); ART. 7 L. 28.12.2001 N. 448; ART. 2, CO. 2, D.L. 24.12.2002 N. 282 CONV. IN L. 21.2.2003 n. 27; ART. 1, COMMA 91 L. 24.12.2007 N. 244; RIS. A.E. 10.4.2010 N. 144/E; ART. 2, CO. 229 L. 23.12.2009 N. 191; ART. 7, CO. 2, D.L. 13.05.2011 N. 70 CONV. IN L. 12.07.2011 N. 106 – Art 1, comma 473 L. 24.12.2012 N. 228; Art.1 comma 150-152 L.27.12.2013 N.147; L. 23 giugno 2014, n. 89; articolo 1, commi 626 e 627, legge 23.12.2014 n. 190 (LEGGE DI STABILITA' 2015); articolo 1, commi 887 -889, legge 28.12.2015 n. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016), Legge 11.12.2016 n.232 (LEGGE DI STABILITA' 2017) – ART. 1, commi 1053-1054 L. 30.12.2018 n.145 (LEGGE DI BILANCIO 2019); Legge 27.12.2019 n. 160 Articolo 1, commi 693-694

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT
TUIR
RIV

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
010
300

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 23/2019 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2020 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d'impresa.

Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell'imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

In particolare, si evidenzia che:

- * La redazione della perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno;
- * L'aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento, per le partecipazioni qualificate e non è dell'11%.

Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni, alla luce delle novità che sono state introdotte con la legge di bilancio 2020.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

La Legge di Bilancio 2020 riconferma la possibilità di rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati con il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'11 per cento.

Possono rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate i soggetti che operano al di fuori di un'attività d'impresa, ossia:

- ✓ Persone fisiche residenti, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- ✓ Società semplici e soggetti ad esse equiparate;
- ✓ Enti non commerciali, se l'operazione non è effettuata nell'esercizio d'impresa;
- ✓ Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

Possono formare oggetto di rivalutazione i soli titoli che presentino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- Trattasi di partecipazioni societarie (azioni e non) ovvero di diritti o di titoli attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni stesse (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni);
- Le partecipazioni non devono risultare negoziate in mercati regolamentati;
- Le partecipazioni devono risultare essere possedute, dal contribuente che intende beneficiare dell'agevolazione, alla data del 1° gennaio 2020;
- Deve trattarsi di partecipazioni il cui trasferimento a titolo oneroso rientra tra le fattispecie ricomprese tra i redditi finanziari diversi

PERIZIA DI STIMA

Per effetto della proroga contenuta nella Legge n. 160/2019, quindi, entro il 30 giugno 2020, occorrerà procedere per i soggetti che vorranno rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate possedute alla data del 1° gennaio 2020, ai seguenti adempimenti:

1. Redigere la perizia di stima delle partecipazioni;
2. Versare l'imposta sostitutiva per l'intero del suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

In particolare, per quanto attiene alla perizia di stima, va evidenziato che i soggetti "autorizzati" a redigerla sono:

- * Dottore commercialista / esperto contabile;
- * Revisore legale dei conti;
- * Perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.

La perizia può essere asseverata dal professionista presso

- * La Cancelleria del Tribunale;
- * Un Ufficio del Giudice di Pace;
- * Un notaio.

La perizia e i dati dell'estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Tale perizia deve essere redatta entro il 30 giugno 2020, e va riferita all'intero patrimonio della società, associazione o ente alla data del 1° gennaio 2020 e non alla singola partecipazione.

In funzione del patrimonio netto stimato dal perito, il socio determinerà poi la frazione di sua competenza e considererà detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione.

La perizia giurata, unitamente ai dati del suo redattore e al codice fiscale della società, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa all'Amministrazione finanziaria su richiesta della stessa.

Il costo per la perizia può, a seconda del soggetto che lo sostiene, essere portato a riduzione del reddito della società partecipata ovvero essere portato ad incremento del valore della partecipazione. Nello specifico:

- o Se la perizia è predisposta per conto della società, associazione o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi;
- o Se, invece, la perizia è eseguita per conto di tutti o di alcuni dei soci, la relativa spesa è portata in aumento del valore della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Condizione per il riconoscimento del nuovo costo d'acquisto è il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore periziato della partecipazione non quotata (quindi non solo sulla plusvalenza "latente"), posseduta alla data del 1° gennaio 2020, nella misura dell'11% per le partecipazioni qualificate e non (fino allo scorso anno era del 10% per le partecipazioni non qualificate e nella misura dell'11% per le partecipazioni qualificate). In particolare si precisa nella tabella che segue la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata.

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

L'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020 va versata dal soggetto possessore della partecipazione (es. persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente), alternativamente:

- In un'unica soluzione entro il 30.06.2020;
- In 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2020 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
 - 1^ rata → entro il 30 giugno 2020
 - 2^ rata → entro il 30 giugno 2021 più gli interessi del 3% calcolati dal 30.06.2020;
 - 3^ rata → entro il 30 giugno 2022 più gli interessi del 3% calcolati dal 30.06.2020.

Si precisa che, il versamento deve avvenire mediante il modello F24, utilizzando quale codice tributo "8055" e indicando quale anno di riferimento "2020".

Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per effetto del versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto «*il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del TUIR*».

Tuttavia, qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato.

Diversamente, in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse. L'Agenzia ha infatti chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima:

- Non fa venire meno la validità della rivalutazione;
- Comporta l'iscrizione a ruolo degli importi non versati;
- È regolarizzabile tramite ravvedimento operoso.

Infine, si evidenzia che in caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA

È possibile effettuare una nuova rivalutazione delle partecipazioni che sono già state oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:

1. Predisporre una nuova perizia di stima asseverata entro il 30 giugno 2020;
2. Calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore all'1.1.2020.

Come disposto dall'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff) DL n. 70/2011 il contribuente può «*destrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata*» ovvero «*chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata*».

In caso di rimborso il termine di decadenza per la richiesta decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.

È bene evidenziare che in nessun caso l'importo richiesto a rimborso può eccedere quanto

dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Tenendo presente quanto sopra, il soggetto che ha già rivalutato una partecipazione, ad esempio, all'1.1.2019 e che intende usufruire della rivalutazione all'1.1.2020 può (in alternativa):

- ✘ Scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente rivalutazione in un'unica soluzione;
- ✘ Scomputare quanto versato come prima e seconda rata (entro il 30.6.2019 / 30.6.2020);
- ✘ Versare l'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione.

Nella citata Circolare n. 47/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso decorre dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e quindi dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale).

L'Agenzia delle Entrate, peraltro, nella medesima Circolare n. 47/E ha ribadito che il nuovo valore rivalutato della partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione. In tal caso è possibile:

- ✘ Scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione (all'1.1.2020) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
- ✘ Versare l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione (all'1.1.2020) e richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l'Agenzia nella citata Circolare n. 47/E ha precisato che "l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata", scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l'eccedenza (maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

Lo scopo della rivalutazione è il risparmio d'imposta che si verifica al momento della cessione. La rivalutazione consente, previo pagamento dell'imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

Al riguardo, va senza dubbio evidenziato che la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all'articolo 1, commi 999-1006, ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Pertanto, non vi sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno tassate con aliquota unica del 26 per cento a titolo di imposta.

Viene, quindi, disposto l'assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all'impresa.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2020

PAGINA

6/6

Tuttavia, occorre precisare che, per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberati dal 1° gennaio 2018. La norma prevede che, fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal Decreto 26 maggio 2017. A tale proposito, si ricorda che fino al 31.12.2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l'imposta del 26%, mentre quelle qualificate concorrevano alla determinazione del reddito nella misura del:

- ◆ 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;
- ◆ 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- ◆ 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007.

Infine, va ricordato che la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni consente di utilizzare il valore rivalutato ai soli fini della determinazione di plusvalenze da capital gain, ed eventuali minusvalenze non potranno, pertanto, essere utilizzate a scomputo di successive plusvalenze.

INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. In particolare i dati della nuova rivalutazione all'1.1.2020 dovranno essere indicati nel mod. REDDITI 2021 (periodo d'imposta 2020).

L'omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, non pregiudica gli effetti della stessa, che rimane pertanto valida. La rivalutazione risulta, infatti, perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva. Tuttavia per l'omessa indicazione dei dati della rivalutazione al contribuente sarà comunque comminata la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 8, comma 1, D.lgs. n. 471/97.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Nel ricordarVi la disponibilità dello STUDIO ADRIANI a offrirVi ulteriori delucidazioni, ritengo opportuno precisare che per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per effettuare le valutazioni di convenienza in relazione ai singoli casi concreti, per porre in essere i previsti adempimenti, dovrà, ove lo riteniate opportuno, essere affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito degli incarichi di consulenza continuativa e generica eventualmente già affidate.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI